SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 ottobre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del comune di Reggio Calabria per la durata di diciotto mesi, con la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Vincenzo Panico, dal viceprefetto dott. Giuseppe Castaldo e dal dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, a riposo, dott. Dante Piazza;

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti in data 15 aprile 2013, con il quale, il dott. Dante Piazza è stato sostituito dal dott. Carmelo La Paglia;

Considerato che il dott. Vincenzo Panico è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013;

Decreta:

Il dott. Gaetano Chiusolo - prefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Reggio Calabria in sostituzione del dott. Vincenzo Panico.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2013
Interno, registro n. 6, foglio n. 32

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente delle Repubblica in data 10 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2012, il consiglio comunale di Reggio Calabria è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Vincenzo Panico, dal viceprefetto dott. Giuseppe Castaldo e dal dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, a riposo, dott. Dante Piazza.

Con decreto in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti in data 15 aprile 2013, il dott. Dante Piazza è stato sostituito dal dott. Carmelo La Paglia.

Considerato che il dott. Vincenzo Panico è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Gaetano Chiusolo quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Reggio Calabria in sostituzione del dott. Vincenzo Panico.

Roma, 26 settembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A08433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Pagani (Salerno), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Michele Mazza, dal viceprefetto dott.ssa Laura Cassio e dal dirigente di II fascia, area I dott. Francesco Scigliuzzo;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2013, con il quale il dott. Michele Mazza è stato sostituito dalla dott.ssa Gabriella Tramonti;

Visto il successivo decreto in data 27 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 3 luglio 2013, con il quale il dott. Francesco Scigliuzzo è stato sostituito dal dott. Salvatore Carli;

Visto, altresì, il proprio decreto in data 6 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2013, con il quale è stata disposta la proroga dell'affidamento della gestione del comune di Pagani ad una commissione straordinaria per il periodo di sei mesi;
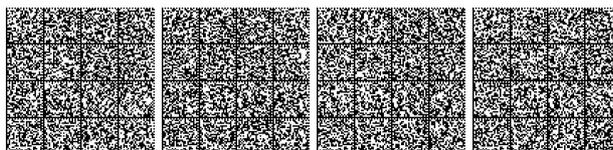
Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Laura Cassio in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013;

Decreta:

Il dott. Mauro Passerotti - viceprefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani (Salerno) in sostituzione della dott.ssa Laura Cassio.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2013
Interno, registro n. 6, foglio n. 31

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti, in data 5 aprile 2012, la gestione del comune di Pagani (Salerno) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Michele Mazza, dal viceprefetto dott.ssa Laura Cassio e dal dirigente di II fascia, area I dott. Francesco Scigliuzzo.

Con decreto in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013, il dott. Michele Mazza è stato sostituito dalla dott.ssa Gabriella Tramonti.

Con successivo decreto in data 27 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 3 luglio 2013, il dott. Francesco Scigliuzzo è stato sostituito dal dott. Salvatore Carli.

Con ulteriore decreto in data 6 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2013, è stata disposta la proroga dell'affidamento della gestione del comune di Pagani ad una commissione straordinaria per il periodo di sei mesi.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Laura Cassio in seno alla commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Mauro Passerotti quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani, in sostituzione della dott.ssa Laura Cassio.

Roma, 27 settembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A08434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Careri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Careri (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Adele Maio, dal viceprefetto aggiunto dr. Andrea Nino Caputo e dal funzionario economico finanziario dr.ssa Maria Cacciola;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2012, con il quale la dottoressa Adele Maio e il dottor Andrea Nino Caputo sono stati sostituiti dal dottor Luca Rotondi e dalla dottoressa Rosa Della Monica;

Visto il successivo decreto in data 15 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2013, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che la dottoressa Rosa Della Monica non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2013;

Decreta:

La dottoressa Marisa Di Vito — viceprefetto aggiunto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Careri (Reggio Calabria) in sostituzione della dottoressa Rosa Della Monica.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2013
Interno, registro n. 6, foglio n. 30

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti, in data 23 febbraio 2012, il consiglio comunale di Careri (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Adele Maio, dal viceprefetto aggiunto dr. Andrea Nino Caputo e dal funzionario economico finanziario dr.ssa Maria Cacciola.

Con decreto in data 5 giugno 2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2012, la dottoressa Adele Maio e il dottor Andrea Nino Caputo sono stati sostituiti dal dottor Luca Rotondi e dalla dottoressa Rosa Della Monica.

Con successivo decreto in data 15 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2013, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi.

Considerato che la dottoressa Rosa Della Monica dovrà frequentare il corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di vice prefetto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Marisa Di Vito quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Careri (Reggio Calabria) in sostituzione della dottoressa Rosa Della Monica.

Roma, 11 settembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A08432

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 settembre 2013.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le dott.ssa Jole Santelli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2013, recante la nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale l'on. dott.ssa Jole Santelli è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Jole Santelli;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, ferme restando al Ministro le materie non delegate, nonché le funzioni di vigilanza sulle misure adottate dagli enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Jole Santelli le funzioni
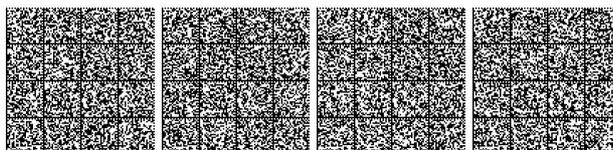
di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative:

a) alle specifiche iniziative in materia occupazionale nelle regioni dell'obiettivo convergenza, e più in generale nel Mezzogiorno, anche con l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali;

b) alla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2011) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) alla direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2011) con riferimento agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e al decreto legislativo 30 giugno 1996, n. 509;

d) alla direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali (ex art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2011) con riferimento alla promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR) e allo sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia;

e) allo studio e all'analisi della normativa di competenza del Ministero in materia di lavoro, ai fini della presentazione di proposte di semplificazione dei relativi aspetti procedurali.

2. A tal fine, le iniziative nei campi di cui al comma 1 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

l) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre amministrazioni.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Jole Santelli è delegata, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2013

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 136

13A08435

DECRETO 11 settembre 2013.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Prof. Carlo Dell'Aringa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2013, recante la nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale l'on. prof. Carlo Dell'Aringa è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. prof. Carlo Dell'Aringa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, ferme restando al Ministro le materie non delegate, nonché le funzioni relative alle iniziative e agli interventi in materia di promozione dell'occupazione giovanile, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. prof. Carlo Dell'Aringa le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative:

a) alla Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2011);

b) alla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro (ex art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2011) con riferimento alla tematica delle controversie collettive di lavoro;

c) alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro (ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2011), con esclusione delle competenze afferenti gli organismi del Ministero operanti in materia di parità e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, attribuite al Vice Ministro sen. prof.ssa Maria Cecilia Guerra;

d) alle attività di competenza della struttura di missione di cui all'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

2. A tal fine, le iniziative di cui al comma 1 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

l) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre amministrazioni.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Carlo Dell'Aringa è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2013

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 137

13A08436

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 agosto 2013.

Recepimento della rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, ed in particolare il punto B, limite dei veicoli di fine serie, dell'allegato V, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, riguardante il primo comma della parte B dell'allegato V quale già modificato con rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 92 del 30 marzo 2012, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 167 del 19 giugno 2013;

ADOTTA
il seguente decreto:

Recepimento della rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE.

Art. 1.

1. Il testo del primo capoverso del punto B, limiti dei veicoli di fine serie, dell'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 è sostituito dal seguente: «Il numero massimo dei veicoli di uno o più tipi messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista dall'art. 10 deve essere inferiore o uguale al 10% del numero di veicoli di tutti i tipi interessati messi in circolazione nei due anni precedenti nello stesso Stato membro, senza tuttavia essere inferiore a venti unità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2013

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Ufficio di controllo atti del Ministero delle infratrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio n. 236

13A08473
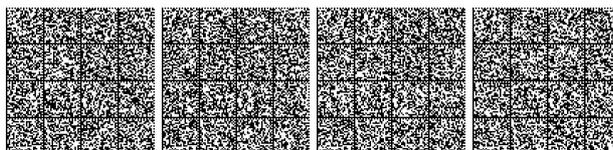
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela DOC Tavoliere e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Tavoliere».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 3 luglio 2012 dal Consorzio di tutela DOC Tavoliere, con sede legale in Troia (Foggia), presso il comune di Troia, via R. Margherita n. 80, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Tavoliere»;

Considerato che la DOC «Tavoliere» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela DOC Tavoliere alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela DOC Tavoliere ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Tavoliere». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, con nota prot. n. 17015 del 17 settembre 2013 e prot. n. 17404 del 24 settembre 2013, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione «Tavoliere»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela DOC Tavoliere ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Tavoliere»;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela DOC Tavoliere, con sede legale in Troia (Foggia), presso il comune di Troia, via R. Margherita n. 80, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela DOC Tavoliere è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Tavoliere», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Tavoliere».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela DOC Tavoliere non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Tavoliere, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08470

DECRETO 9 ottobre 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP Salice Salentino e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Salice Salentino».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 17 novembre 2011 dal Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP «Salice Salentino», con sede legale in Salice Salentino (Lecce), presso Casina Ripa, via Pasquale Leone n. 36, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Salice Salentino»;

Considerato che la DOC «Salice Salentino» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP «Salice Salentino» alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP «Salice Salentino» ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Salice Salentino». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, con nota prot. n. 34832 del 6 agosto 2013, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione «Salice Salentino»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP «Salice Salentino» ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Salice Salentino»;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP «Salice Salentino», con sede legale in Salice Salentino (Lecce), presso Casina Ripa, via Pasquale Leone n. 36, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP «Salice Salentino» è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Salice Salentino», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Salice Salentino».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP «Salice Salentino» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Salice Salentino», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08471

DECRETO 9 ottobre 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva Vulture e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Vulture».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
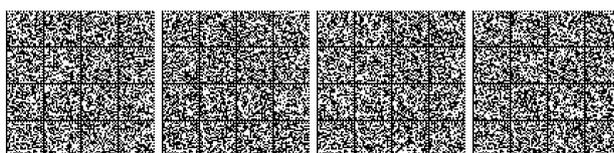
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 21 della Commissione dell'11 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 9 del 13 gennaio 2012 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Vulture»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva Vulture, con sede legale in Rapolla (Potenza), presso Rapolla Fiorente OP, via Piano di Chiesa, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi «oli» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Vulture»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva Vulture, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva Vulture è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP "Vulture" registrata con Reg. (CE) n. 21 della Commissione dell'11 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 9 del 13 gennaio 2012.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva Vulture, con sede in Rapolla (Potenza), presso Rapolla Fiorente OP, via Piano di Chiesa, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Vulture».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Vulture» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Vulture» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08472

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 luglio 2013.

Adeguamento della tempistica della presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata di cui al decreto 12 novembre 2003.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1996, ed in particolare l'art. 2, commi 203 e seguenti che contenenti disposizioni in materia di Programmazione negoziata;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, relativa alla regionalizzazione dei patti territoriali e al coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive recante «Modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2003;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del predetto decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, che stabilisce che il termine per la sottoscrizione da parte del soggetto proponente dello schema di contratto non può essere fissato oltre il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di programma;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 5, del predetto decreto-legge 83/2012 che stabilisce che «qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE»;

Considerato che il termine indicato dall'art. 4, comma 2 del predetto decreto del 12 novembre 2003 non consente ai soggetti che hanno presentato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 29, comma 5 del richiamato decreto-legge 83/2012 di procedere con la sottoscrizione del contratto di programma;

Ritenuto opportuno adeguare la tempistica prevista per la sottoscrizione dei contratti di programma al fine di consentire lo svolgimento del procedimento amministrativo relativo alla concessione delle agevolazioni tramite lo strumento del contratto di programma;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003 le parole «oltre il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di programma» sono sostituite dalle parole: «oltre il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento del predetto schema di contratto».

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.

Roma, 31 luglio 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 166

13A08482

DECRETO 20 settembre 2013.

Scioglimento della «Agriselva società cooperativa a r.l.», in Torrebruna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuate in data 20 marzo 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 effettuata in data 26/10/2012 prot. n. 221920, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agriselva Società Cooperativa a r.l.» con sede in Torrebruna (Chieti), costituita in data 31 marzo 1998, codice fiscale 01834780692, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano il 7 aprile 1958, residente in Lanciano (Chieti), viale Marconi n. 7, codice fiscale BMBNLR58D07E435L ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile propone ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08463

DECRETO 20 settembre 2013.

Scioglimento della «Intermontes società cooperativa a r.l.», in Ittireddu e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuate in data 30 settembre 2010 dal revisore incaricato dall'UNCI e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. n. 52925, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Intermontes - Società Cooperativa a r.l." con sede in Ittireddu (SS), costituita in data 14 ottobre 1997, codice fiscale 01779980901, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Lai Giovanni Melchiorre, nato a Sassari, il 9 ottobre 1967, con studio in Sassari - Viale Umberto, 90, codice fiscale LAIGNN67R09I452K, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08464

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Gestel società cooperativa sportiva dilettantistica», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuate in data 20 marzo 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 effettuata in data 21 febbraio 2013 prot. n. 30067, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «GESTEL Società cooperativa sportiva dilettantistica» con sede in Vercelli, costituita in data 18/12/1996, codice fiscale 02539260048, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Marco Cazzara, nato a Bologna il 13/01/1980, con studio in Torino, via Caboto, 17 - codice fiscale CZZMRC80A13A944H, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08460
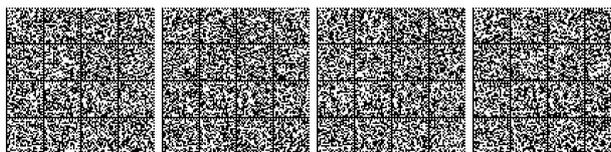
DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Hit - Housing International & Travels società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuate in data 5 marzo 2012 dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 effettuata in data 21 febbraio 2013 prot. n. 30303, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di dispone il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «HIT - Housing International & Travels Società cooperativa» con sede in Firenze, costituita in data 22/03/1991, codice fiscale 02151330483, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Paolo Pagni, nato a Montecatini Terme (Pistoia) il 16/07/1961, con studio in Montecatini Terme (Pistoia) - via Magnani, 22, codice fiscale PGNPLA61L16A561Z, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08461

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Estcicero società cooperativa a r.l.», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuate in data 22 ottobre 2010 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, della legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 227986, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Estcicero Società Cooperativa a r.l.» con sede in Prato, costituita in data 8/03/2006, codice fiscale 02019480975, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Michele Morganti, nato a Prato il 19/01/1971, con studio in Montale (Pistoia) – via Martiri della Libertà, 55/1, codice fiscale MRGMHL71A19G999G, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08462

DECRETO 30 settembre 2013.

Scioglimento della «Arco Verde - società cooperativa sociale», in Terracina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e il D.M. del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 18 dicembre 2012 effettuate dal revisore incaricato dall'Unione Italiana Cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 effettuata in data 3 maggio 2013 prot. n. 73400, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Arco Verde - Società Cooperativa Sociale " con sede in Terracina (LT), costituita in data 24 marzo 2000, codice fiscale 01980390593, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Giuseppina Gasparri, nata a Roma, il 17 aprile 1958, codice fiscale GSPGPP58D47H501Z e residente in Roma, Via Pianeta Terra n. 39-Eur Torrino Nord, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08465

DECRETO 30 settembre 2013.

Scioglimento della «Artaedilia società cooperativa di produzione e lavoro», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 14 marzo 2012 effettuate dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 effettuata in data 9 maggio 2013 prot. n. 76860, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Artaedilia Società Cooperativa di Produzione e Lavoro" con sede in Aversa (CE), costituita in data 19 maggio 2001, codice fiscale 02773420613, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Rag. Antonio Guglielmelli, nato a Pisciotta (SA) l'8 giugno 1952, codice fiscale GGLNTN52H-08G707A e residente in Salerno, Via Vincenzo Sica n. 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08466

DECRETO 30 settembre 2013.

Scioglimento della «Edilpoint 2008 società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";

Viste le risultanze del verbale di revisione del 1° febbraio 2011 e successivo accertamento del 5 aprile 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 effettuata in data 3 maggio 2013 prot. n. 73348, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa " Edilpoint 2008 Società Cooperativa" con sede in Anzio (RM), costituita in data 21 novembre 2008, codice fiscale 10230781006, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Massimo Giuliano, nato a Ischia (NA) il 14 luglio 1973, codice fiscale GLNMSM73L14E329U e residente in Roma, Via Sebino n. 32 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08467

DECRETO 30 settembre 2013.

Scioglimento della «Salerno Service 2007 società cooperativa», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria del 7 gennaio 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 effettuata in data 23 maggio 2013 prot. n. 86161, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Salerno Service 2007 Società Cooperativa" con sede in Salerno, costituita in data 15 dicembre 2006, codice fiscale 04438380653, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Stefano Speranza, nato a Salerno il 1° febbraio 1974, codice fiscale SPRSFN74B01H703B, con studio in Salerno, Via G. Vicinanza n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08468
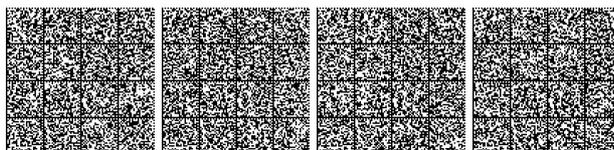
DECRETO 30 settembre 2013.

Scioglimento della «Ceppaloni società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 19 dicembre 2011 e successivo accertamento del 14 febbraio 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 3 maggio 2013, prot. n. 73342, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ceppaloni società cooperativa edilizia», con sede in Roma, costituita in data 9 ottobre 2009, codice fiscale n. 10648781002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria il 25 ottobre 1971, codice fiscale n. RMONNN71R25H224L e residente in Roma, viale delle Milizie n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08469

DECRETO 9 ottobre 2013.

Proroga dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, all'Organismo Ie.Di. Ge. Engineering S.r.l., in Bari, in attuazione della direttiva europea 95/16/CE in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
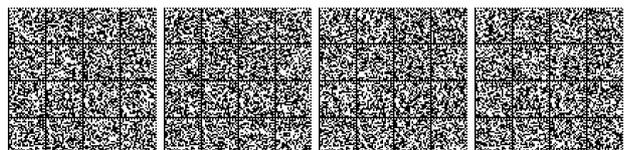
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo IE.DI.GE. ENGINEERING S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo: 151572 del 18/09/2013 e 148810 del 13/09/2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL511 del 10 settembre 2013 - Prot. MISE n. 148814 del 13/09/2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato d.P.R. n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo IE.DI.GE. ENGINEERING S.r.l., nel sito operativo di via De Rossi, 114 - 70122 Bari, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 aprile 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 9 ottobre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A08437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2013, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2010=100)		
2012	Settembre	106,4	3,1	6,2
	Ottobre	106,4	2,7	6,0
	Novembre	106,2	2,4	5,7
	Dicembre	106,5	2,4	5,7
	Media	*105,8*		
2013	Gennaio	106,7	2,2	5,4
	Febbraio	106,7	1,8	5,1
	Marzo	106,9	1,6	4,9
	Aprile	106,9	1,1	4,4
	Maggio	106,9	1,2	4,3
	Giugno	107,1	1,2	4,4
	Luglio	107,2	1,2	4,2
	Agosto	107,6	1,1	4,3
	Settembre	107,2	0,8	3,9

13A08459

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3564
Yen	133,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,560
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,84830
Fiorino ungherese	295,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,1828
Nuovo leu romeno	4,4618
Corona svedese	8,7988
Franco svizzero	1,2334
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1325
Kuna croata	7,6165

Rublo russo	43,7873
Lira turca	2,6929
Dollaro australiano	1,4313
Real brasiliano	2,9507
Dollaro canadese	1,4041
Yuan cinese	8,2830
Dollaro di Hong Kong	10,5179
Rupia indonesiana	14812,70
Shekel israeliano	4,8000
Rupia indiana	83,3290
Won sudcoreano	1454,56
Peso messicano	17,6773
Ringgit malese	4,3150
Dollaro neozelandese	1,6228
Peso filippino	58,442
Dollaro di Singapore	1,6886
Baht tailandese	42,462
Rand sudafricano	13,4792

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A08565

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3493
Yen	132,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,615
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,84635
Fiorino ungherese	295,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,1811
Nuovo leu romeno	4,4515
Corona svedese	8,7617
Franco svizzero	1,2361
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1180
Kuna croata	7,6188
Rublo russo	43,5645
Lira turca	2,6828
Dollaro australiano	1,4167
Real brasiliano	2,9480
Dollaro canadese	1,3975
Yuan cinese	8,2334
Dollaro di Hong Kong	10,4629
Rupia indonesiana	14760,61
Shekel israeliano	4,7860
Rupia indiana	83,1440
Won sudcoreano	1439,53
Peso messicano	17,5426
Ringgit malese	4,2928
Dollaro neozelandese	1,6120
Peso filippino	58,084
Dollaro di Singapore	1,6770
Baht tailandese	42,206
Rand sudafricano	13,4201

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A08566
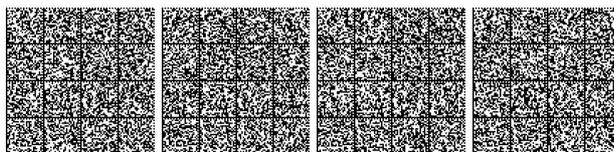
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3561
Yen	133,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,680
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,84590
Fiorino ungherese	296,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,1765
Nuovo leu romeno	4,4503
Corona svedese	8,8116
Franco svizzero	1,2341
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1365
Kuna croata	7,6220
Rublo russo	43,6995
Lira turca	2,6929
Dollaro australiano	1,4227
Real brasiliano	2,9465
Dollaro canadese	1,4067
Yuan cinese	8,2725
Dollaro di Hong Kong	10,5157
Rupia indonesiana	14900,12
Shekel israeliano	4,8117
Rupia indiana	83,8680
Won sudcoreano	1448,09
Peso messicano	17,5812
Ringgit malese	4,3013
Dollaro neozelandese	1,6122
Peso filippino	58,494
Dollaro di Singapore	1,6869
Baht tailandese	42,412
Rand sudafricano	13,5110

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A08567

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «LENTEJA PARDINA DE TIERRA DE CAMPOS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 293 del 9 ottobre 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati «Lenteja Pardina de Tierra de Campos».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – EX PQA III, via XX settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A08438

Domanda di registrazione della denominazione «HÖRI BÜLLE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 293 del 9 ottobre 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» «Höri Bülle».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – ex PQA III, via XX settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A08439

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
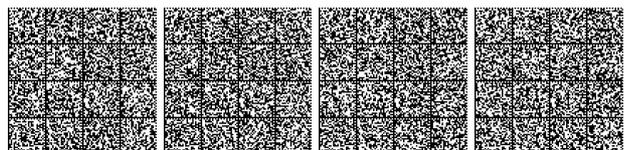
(WI-GU-2013-GU1-249) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
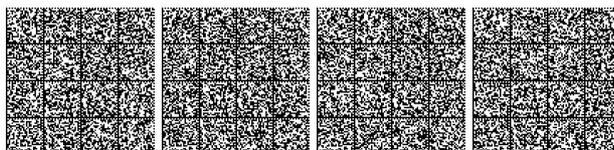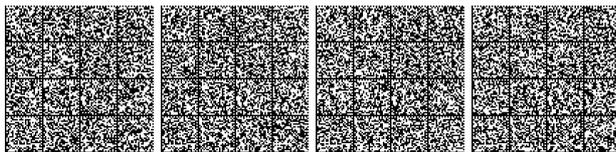
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.